

La formazione a catalogo e il CIG alla luce del parere del MIT

Alfonsina Capone

La formazione a catalogo rappresenta una modalità di apprendimento adatta a soddisfare le esigenze di una vasta gamma di partecipanti e settori. Secondo il parere del MIT n. 3136/2025, la partecipazione a corsi di formazione a catalogo può essere considerata un appalto di servizi, con conseguente necessità di CIG e tracciabilità dei flussi finanziari, solo se esiste un contratto specifico tra l'ente formativo e l'amministrazione.

Corsi di formazione a catalogo

La formazione a catalogo è una tipologia di formazione che offre una vasta gamma di corsi predefiniti e standardizzati, ideali per soddisfare le esigenze di un ampio spettro di partecipanti e settori. Questa modalità di formazione si distingue per la sua capacità di rispondere a esigenze formative generali e specifiche senza richiedere alle committente l'investimento in risorse per la creazione di materiali didattici personalizzati.

Inoltre i corsi di formazione a catalogo coprono una varietà di argomenti, tra cui sicurezza sul lavoro, competenze informatiche, gestione, leadership, marketing e molto altro, consentendo di ottenere opportunità di apprendimento in modo rapido ed efficiente.

In sintesi, la formazione a catalogo rappresenta una risorsa fondamentale per le imprese che desiderano aggiornare e potenziare le competenze dei propri dipendenti in modo pratico ed economico, senza dover sviluppare corsi personalizzati da zero.

Ma la formazione a catalogo come si intreccia con il CIG (Codice Identificativo di Gara)?

Per comprendere ciò si deve chiarire cosa sia il CIG, in pratica esso è un codice identificativo univoco utilizzato nell'ambito degli appalti pubblici, con lo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici e di prevenire fenomeni di corruzione o di mala gestione.

La questione principale riguarda l'obbligo di acquisire il CIG quando un'amministrazione pubblica decide di iscrivere i propri dipendenti a un corso di formazione a catalogo.

Generalmente, la partecipazione a corsi di formazione a catalogo non implica necessariamente la stipula di un contratto di appalto qualora il corso sia aperto a tutti e non c'è un impegno specifico tra l'ente pubblico e l'organizzatore del corso. Nonostante ciò ci sono casi in cui l'iscrizione di un dipendente pubblico a un corso di formazione a catalogo può essere considerata come parte di un contratto di appalto e, di conseguenza, potrebbe essere richiesta la generazione di un CIG. A fornire dei chiarimenti su tale questione è lo stesso **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)** con il **parere n. 3136/2025**.

Corsi di formazione e la questione del CIG

La formazione a catalogo si configura come un'offerta formativa strutturata, presente all'interno di un catalogo predisposto da un ente o società di formazione. Essa si articola secondo una programmazione ben definita, una metodologia specifica, un prezzo stabilito, nonché da luogo, data e orario predeterminati. La

formazione a catalogo è rivolta alla generalità dei potenziali fruitori, che possono iscriversi individualmente o tramite l'intervento di un'amministrazione pubblica o di una società privata.

Il MIT con la risposta n. 3136/2025 ha affrontato un quesito riguardante la natura giuridica di tale formazione, ossia la definizione delle modalità contrattuali tra ente pubblico e società di formazione che potrebbero essere definite qualora un'amministrazione della PA intendesse iscrivere, a titolo oneroso, uno o più dipendenti a un corso a catalogo. In particolare, sono state sollevate due questioni:

- la prima riguarda se questa ipotesi vada ad integrare la fattispecie di appalto di servizio di formazione, con gli obblighi connessi alla richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) e alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la seconda riguarda il caso in cui il corso a catalogo non rientri in tali obblighi, e quindi è necessario verificare se l'acquisto debba avvenire tramite piattaforme negoziali certificate o se sia possibile procedere con acquisti extra piattaforma, analogamente a un acquisto economale.

La risposta del MIT in merito, è molto chiara infatti se il corso di formazione è oggetto di un contratto specifico tra la società organizzatrice e l'ente i cui dipendenti beneficiano della formazione, si configura un contratto di servizi dove l'acquisizione del CIG diventa necessaria, così come la tracciabilità dei flussi finanziari.

Mentre nel caso in cui la società di formazione offre in modo indistinto la possibilità di partecipare a un convegno, corso o seminario a potenziali fruitori, e un'amministrazione decide di far partecipare uno o più dipendenti, la fattispecie non integra un appalto di servizi. Con la delibera **ANAC n. 4/2011** si sanciva che la "mera partecipazione di un dipendente a un seminario o convegno non integra la fattispecie di appalto di servizio di formazione", ciò è scomparso con la delibera ANAC 556/2017, ma nelle FAQ di ANAC aggiornate al 6 febbraio 2024 si conferma che, in caso di partecipazione a seminari o convegni, non è necessaria l'acquisizione del CIG. Infatti, secondo **l'art. 25, comma 2, lettera a) del DL 66/2014, convertito nella legge n. 9/2014**, la partecipazione di un dipendente a un seminario o convegno non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e quindi per queste situazioni non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Relativamente al secondo quesito, ovvero la necessità di utilizzare piattaforme negoziali certificate per l'acquisto di corsi di formazione, la risposta è che **non sussiste alcun obbligo** che configuri tale utilizzo. Il MIT conferma la possibilità che consente l'acquisto tramite modalità non legate a piattaforme negoziali. Infatti, sarebbe possibile inquadrare tali acquisti come spese effettuate tramite fondo economale, come nel caso di acquisti di minori importi, e quindi non sono soggette alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari. Tuttavia, tali spese devono essere regolamentate internamente, con un apposito regolamento che definisca chiaramente i beni e servizi di non rilevante entità.

Quindi la partecipazione a corsi di formazione a catalogo non configura un appalto di servizi quando avviene in modo indipendente da un contratto specifico tra l'ente formativo e l'amministrazione. In tali casi, non è necessario acquisire il CIG, né rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e l'acquisto può essere effettuato tramite modalità extra piattaforma, purché siano rispettate le norme interne sull'utilizzo del fondo economale.